

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria

CONSORZIO CUIOIO DEPUR SPA

15 novembre 2016

Responsabile del Procedimento: Angelo Borrini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria

Premesso che

l'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, sottoscritto in data 08/04/2013 dal Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana, le Province, gli Enti locali e gli operatori economici conciari, rappresentati dalle associazioni di categoria, ha aggiornato l'Accordo di Programma del 29/07/2004 specificando il quadro di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi ambientali comprendenti: la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti di depurazione del comprensorio del cuoio (di cui due in riva destra dell'Arno – Aquarno e Ponte a Cappiano – e uno in riva sinistra – Cuoio depur) con il collettamento ai medesimi degli scarichi civili della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, il riutilizzo delle acque reflue depurate per la sostituzione dei prelievi da falda, la riduzione e riutilizzo dei fanghi prodotti nel comprensorio del cuoio, la cui esecuzione per la parte relativa all'impianto Cuoio depur è oggetto del seguente regolamento;

per una maggior garanzia e responsabilità dei risultati finali, per la possibilità per le società di gestione di economizzare sui costi mediante l'utilizzo di mezzi e attrezzature proprie e per la notevole conoscenza diretta del mercato, relativamente alle diverse categorie di lavori, le Amministrazioni hanno individuato quali soggetti attuatori, per l'esecuzione degli interventi previsti nell'Accordo, le associazioni di categoria, per il tramite delle società di gestione degli impianti, e, in maniera specifica, per gli interventi che riguardano la riva sinistra il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola per il tramite del Consorzio Cuoio Depur;

detto Accordo Integrativo dell'8 aprile 2013 ha preso atto, tra l'altro:

- che le associazioni dei conciatori hanno effettuato considerevoli investimenti per la realizzazione e per il progressivo e continuo adeguamento e sviluppo degli impianti di depurazione, e che una considerevole parte degli investimenti sugli impianti di depurazione industriale afferiscono a funzioni che esulano dalle specifiche necessità delle Associazioni dei conciatori, essendo proprie degli Enti Locali, e sono stati effettuati da dette Associazioni in una logica di ottimizzazione sinergica dei costi e di funzionalità degli impianti;
- della necessità di perseguire una tutela più spinta delle Acque del fiume Arno attraverso la rimozione dalle acque reflue di cloruri, di solfati e di COD, nonché mediante la riduzione dei fanghi di depurazione;
- dell'opportunità di rimodulare gli impegni finanziari dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo del 29 luglio 2004, definendo in 14 Milioni di Euro l'impegno economico a carico delle associazioni dei conciatori, di cui 4,06 milioni a carico degli imprenditori della riva sinistra;
- dei dati pubblicati nell'Allegato 1 della DGRT n.1201 del 28 dicembre 2012 dai quali risulta che gli impianti del Comprensorio del Cuoio consentono di raggiungere elevate rimozioni dei nutrienti (superiori al 92% per l'azoto ed al 96% per il fosforo), contribuendo in maniera determinante al raggiungimento dell'abbattimento del 75% dei nutrienti sull'intero bacino dell'Arno, e che il

collettamento di 22 milioni di acque reflue civili agli impianti del comprensorio consentirà quindi di ottenere rimozioni complessive molto elevate anche per gli scarichi civili, sfruttando le elevate prestazioni impiantistiche, mediante l'adeguamento idraulico della capacità depurativa degli impianti per renderli idonei a ricevere e trattare le acque reflue provenienti dagli agglomerati urbani circostanti;

l'Accordo integrativo costituisce l'ultimo riferimento tecnico-programmatico tra il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, e la Regione Toscana per l'attuazione coordinata di un sistema integrato d'interventi funzionalmente collegati di rilevanza regionale per la tutela ambientale, e ha origine da un Accordo di Programma Quadro, quale strumento di programmazione negoziata, promosso dalle Amministrazioni, in particolare dall'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e della tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18/05/1999 ai sensi dell'art.2, comma 203, della legge 23/12/1996, contenente la disciplina degli strumenti di programmazione negoziata;

la legge Regionale n. 20 del 31.05.2006 recante *"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*, modificata dalla Legge Regionale n. 50 del 10/10/2011, e in particolare l'art. 13-bis che esclude dal servizio idrico integrato gli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, prevede che se tali impianti sono di proprietà pubblica possono essere concessi in uso agli attuali gestori in via esclusiva previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari;

con atto rogato dal segretario comunale di San Miniato in data 2 Maggio 2012, rep. 13554 registrato a San Miniato il giorno 11 Maggio 2012 al n. 26 serie 1, il Comune di San Miniato ha attribuito al Consorzio Cuoio Depur S.p.A. la concessione in uso degli impianti e delle strutture per la depurazione delle acque reflue a carattere prevalente industriale posti in San Miniato, San Romano via Arginale Ovest, 81;

con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n.5/2005 è stata individuata tra gli interventi da ammettere a cofinanziamento regionale la " riorganizzazione ed adeguamento della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e quella civile della Val d'Elsa, Val d'Era e della val di Nievole e realizzazione dello schema idrico duale per il riutilizzo delle acque reflue recuperate nelle industrie conciarie", programma che ha origine dall'accordo quadro sopra citato;

il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola competente per la sua quota parte per la riorganizzazione e per l'adeguamento della depurazione industriale del comprensorio del cuoio, ha assunto l'obbligo, quale ente attuatore per il tramite della società di gestione consorzio Cuoio Depur, di concorrere finanziariamente agli interventi previsti dalla deliberazione C.R.T. n.5/2005;

il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola è stato individuato negli accordi integrativi sopra citati come soggetto attuatore dell'intervento in questione e, quindi, sostanzialmente come concessionario di lavori pubblici in virtù del proprio ruolo di rappresentanza della categoria dei conciatori nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; l'effettivo esecutore dell'intervento dovrà essere il Consorzio Cuoio Depur, quale società "collegata" al Consorzio Conciatori e quale effettivo concessionario e gestore del servizio di depurazione, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di San Miniato, da cui derivano gli obblighi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto alle richieste normative e agli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.36, comma 8, del DLgs n.50/2016, si adotta il seguente regolamento

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premesse e allegati

Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi del DLgs 18 aprile 2016, n.50, la formazione, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di fornitura, servizi e lavori di cui il consorzio Cuoio Depur SpA è esecutore, in qualità di concessionario e gestore del servizio di depurazione e fognatura per conto dell'Amministrazione comunale di San Miniato.
2. I lavori, inerenti all'attività del Consorzio Cuoio Depur quale settore speciale individuato dall'art. 10, punto 2 lettera b, delle direttive 2014/25/UE e dall'art. 117 del DLgs n. 50/2016, derivano dall'Accordo Quadro per la tutela delle acque e delle risorse idriche di cui alle premesse.
3. Il presente regolamento non si applica ai contratti di forniture, lavori e servizi che vengono aggiudicati per scopi diversi dall'esercizio della attività inerente il settore speciale d'intervento, (cosiddetti contratti "estranei" al campo di applicazione del codice dei contratti pubblici) che restano regolati dal diritto privato e dalle apposite procedure aziendali.

Art. 3 - Finalità e principi

1. Il presente regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale del Consorzio Cuoio Depur SpA secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e concorrenza nel rispetto dei principi stabiliti dall' art. 30 del DLgs n.50/2016.
2. L'attività negoziale si ispira in particolare ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini "istituzionali" della società;
 - b) realizzazione della massima economicità in combinazione con il migliore perseguimento degli scopi del Consorzio;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte che tenga conto anche delle esigenze di coordinamento territoriale delle attività.
3. A tali fini il consorzio stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell'accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti.
4. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalle relative procedure del sistema allegate al presente regolamento.

Art. 4 - Rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Il Consorzio osserva in ogni caso i regolamenti comunitari, nonché le direttive che siano ritenute direttamente applicabili, indipendentemente dall'emanazione di normative nazionali di recepimento, dal momento in cui sia venuto a scadenza il termine prescritto per il recepimento stesso.
2. Ove la norma nazionale di recepimento contrasti con la norma comunitaria, Il Consorzio adegua la propria attività alla fonte comunitaria.
3. Il Consorzio è concessionario in via esclusiva del servizio di depurazione e smaltimento delle acque reflue e quindi soggetto aggiudicatore nei settori c.d. "speciali"; l'attività contrattuale è pertanto regolata dal Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 recante la disciplina in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture” e dalle direttive del 26 Febbraio 2014, 2014/25/UE, che integrano e sostituiscono le direttive 2004/17/UE, recepite dallo stesso DLgs n.50/2016.

TITOLO II – NORME COMUNI

CAPO I – I soggetti, le funzioni e le competenze

Art. 5 – Appalti e normativa applicabile

1. Le procedure applicabili a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi, sono indicate nel presente regolamento e nei relativi allegati, nonché nelle direttive che derivano dal modello organizzativo del Consorzio.
2. In caso di deroga alle procedure ordinarie di cui al precedente punto saranno applicabili le previsioni di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Autorizzazione per i contratti da stipulare in deroga alle procedure ordinarie

1. La stipulazione di contratti in deroga deve essere previamente e formalmente autorizzata dagli organi del Consorzio per gli importi superiori a 40.000 (quarantamila) euro. Per gli importi inferiori la stipulazione è subordinata al preventivo nulla osta del RUP e della struttura preposta agli acquisti.
2. L'autorizzazione è atto di competenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. L'Autorizzazione deve tra l'altro indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la stima dei costi o dei ricavi derivanti dal contratto;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di deroga alle procedure vigenti;
4. L'atto di Autorizzazione è altresì corredato dagli eventuali pareri, richiesti o previsti dall'ordinamento, per le fattispecie contrattuali oggetto di approvazione.

Art. 7 - Competenze in materia di gestione del contratto

1. I compiti di gestione dell'attività oggetto del contratto spettano alla Direzione o alle figure a ciò preposte dall'ordinamento del Consorzio. Tali soggetti possono delegare le proprie funzioni a propri collaboratori secondo le norme di organizzazione.
2. L'attività di cui al punto precedente è controllata dal Comitato di Presidenza che sorveglia e garantisce al CdA che venga svolta nel pieno rispetto dell'ordinamento interno e dei modelli gestionali definiti.

CAPO II- Forma e contenuto del contratto

Art. 8 – Schema di contratto

1. Precedentemente alla stipula del contratto, deve essere approvato dal C.d.A. del Consorzio lo schema di contratto, intendendosi per tale l'insieme delle clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale.

Art. 9 - Capitolato d'oneri-Capitolato Speciale d'Appalto

1. I capitoli speciali sono predisposti per la stipulazione di uno specifico contratto preconstituendone il contenuto contrattuale. Gli stessi sono approvati prima della stipulazione del contratto.

Art. 10 - Durata

1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione. E' ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i due anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nell'Autorizzazione alla stipulazione del contratto.

3. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, la proroga o rinnovazione dei contratti è ammessa una sola volta e per un periodo non superiore a quello originario di contratto.

4. I contratti debbono contenere la clausola di divieto di cessione -integrale o parziale- del medesimo nonché l'obbligo per il contraente di dotarsi di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi: per gli appalti potrà essere richiesto all'appaltatore di costituire altresì specifica polizza di responsabilità civile per il singolo intervento (c.d. polizza "C.A.R.").

Art. 11 - Cauzioni

1. Potrà essere dovuta la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di contratti, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del periodo e del valore del singolo contratto.

2. La misura della cauzione definitiva, laddove non determinata da atto normativo, è commisurata di volta in volta in una percentuale del corrispettivo in ragione dell'entità del danno che potrebbe derivare al Consorzio dall'inadempimento della controparte.

3. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è disposto dal soggetto a cui compete la gestione del contratto ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

4. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il soggetto competente alla gestione del contratto provvede all'escussione della cauzione definitiva a titolo di penale.

5. Potrà essere parimenti richiesta la cauzione di cui all' art. 93 del DLgs n. 50/2016, c.d. "cauzione provvisoria" a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell' affidatario.

Sarà obbligatoria la produzione di tale cauzione provvisoria in caso di contratti di lavori di importo superiore ad Euro 400.000,00 e in caso di contratti di servizi o forniture di importo superiore ad Euro 200.000,00.

6. Le fidejussioni sia bancarie che assicurative sono accettabili ove riportino le seguenti clausole:

a) clausola "prima richiesta e senza eccezioni entro 15 giorni" e clausola di esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile;

b) durata definita con riferimento all'avvenuto assolvimento delle obbligazioni che la stessa garantisce;

c) esplicita indicazione del contratto da garantire.

Art. 12 - Penali

1. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a carico della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, occorre sempre prevedere la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni che dovessero derivare in dipendenza dell'inadempimento stesso.

Art. 13 - Forme contrattuali

1. La stipulazione può compiersi per scrittura privata mediante sottoscrizione dello schema contrattuale o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Art. 14 - Definizione delle controversie

1. I capitolati speciali d'appalto e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra il Consorzio e la controparte, mediante clausola compromissoria.

Art. 15 – Importo contrattuale

1. La determinazione dell'importo deve essere assistita da apposita stima in forma di progetto, perizia, preventivo o altro elaborato analogo a seconda del tipo di contratto, redatto da soggetto professionalmente competente. L'elaborato può essere commissionato a liberi professionisti esterni.

2. Nessuna prestazione e quindi nessun corrispettivo può essere artificialmente suddiviso nell'elaborato peritale o nel contratto, allo scopo di eludere normative comunitarie, di legge e di regolamento. Sono al riguardo applicabili i sistemi di calcolo prescritti dalle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, forniture e servizi.

Art. 16 - Efficacia del contratto e responsabilità

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo al Consorzio all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati.

2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'organo che ha autorizzato la stipulazione del contratto può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

3. In tal caso, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Consorzio.

4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Consorzio, l'Organo che ha autorizzato la stipulazione del contratto, può disporre che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese e danni.

CAPO III - L'esecuzione del contratto

Art. 17 - Competenze e responsabilità

1. L'esecuzione del contratto da parte del contraente privato è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del Consorzio.

2. Tale funzione con la connessa responsabilità spetta al soggetto di ciascuna azienda individuato al precedente articolo 7 competente in ordine all'oggetto del contratto.

3. Per particolari tipi contrattuali ed in specie per i contratti d'appalto di lavori, è ammesso che la funzione di direzione sia affidata a professionisti esterni.

4. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza dei lavori, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per il Consorzio. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dagli articoli seguenti.

5. L'incaricato della direzione, controllo e sorveglianza ha l'onere di verificare che, in caso di ricorso al subappalto, sussista la preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte del Consorzio.

Art. 18 - Pagamento del corrispettivo

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione, a prestazione interamente adempiuta, oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva.
2. Gli uffici o la direzione dei lavori curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per il Consorzio di disporre il relativo pagamento, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa alla struttura competente per il pagamento.
3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione e dell'eventuale collaudo richiesto.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione.

Art.19 - Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
2. Nei contratti di durata è consentito, salve contrarie disposizioni di legge, che l'adeguamento dei prezzi alle mutate situazioni di mercato o alle variazioni del potere d'acquisto della moneta, sia disciplinato in via convenzionale.
3. La variazione o l'adeguamento dei prezzi è riconosciuto su richiesta motivata del contraente.

Art. 20 - Variazioni contrattuali

1. Le variazioni qualitative del contratto sono ordinate al contraente privato da chi ne controlla e dirige l'esecuzione entro i limiti previsti dal contratto stesso. Oltre detti limiti le variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito della prestazione possono essere concordate con il contraente purché il corrispettivo non muti in danno del consorzio e purché non venga sostanzialmente mutato l'oggetto del contratto.
2. Le variazioni in aumento del corrispettivo e la variazione sostanziale dell'oggetto contrattuale sono ordinariamente autorizzate dall'organo che ha approvato la stipulazione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, il contraente privato è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto. Il relativo ordine è impartito dall'addetto alla direzione, controllo e sorveglianza, salva l'autorizzazione prescritta al comma precedente.
4. L'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario, da concludersi con le medesime procedure prescritte dal presente regolamento.

Art. 21 - Regolare esecuzione

1. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto.
2. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

TITOLO III – NORME PER GLI APPALTI DI LAVORI

CAPO I – Soglie e metodi di individuazione dei candidati

Art. 22 – Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Tenuto conto che il Consorzio svolge un'attività nei settori speciali così come individuati dalle direttive 2014/25/UE, operando in regime di concessione, ed è stato indicato come ente attuatore, per conto del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, dei lavori previsti nell'Accordo di Programma di cui alle premesse, il presente titolo disciplina -ai sensi dell'art. 36, comma 8, del DLgs n.50/2016- le modalità di individuazione dei contraenti per l'affidamento degli appalti di lavori d'importo inferiore ad Euro 5.225.000,00, soglia definita dall'art.35 del DLgs n.50/2016;
2. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalle relative procedure interne allegate al presente regolamento;
3. La procedura per la selezione del contraente è articolata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nell'esecuzione dei lavori stessi.
4. Al fine di contemperare l'economicità del procedimento di selezione del concorrente con i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, vengono individuate le seguenti soglie di importi ciascuna con differente procedura di selezione del concorrente:
 - a) interventi di importo fino ad Euro 200.000 per i quali si può utilizzare nei casi particolari e consentiti anche l'istituto del cottimo fiduciario o quello dell'amministrazione diretta per i lavori in economia;
 - b) interventi di importo compreso fra Euro 200.001 ed Euro 4.000.000 per i quali sono previste procedure negoziate di cui all'art.63 del DLgs n.50/2016.
5. Per interventi di importo superiore ad Euro 4.000.000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria si adotteranno le procedure ordinarie disposte dal DLgs n.50/2016.

Art.23- Formazione elenchi permanenti

1. Il Consorzio provvede alla formazione di nr. 2 Elenchi permanenti di imprese, per ciascuna delle soglie come sopra individuate:
 - a) I° Elenco – interventi di importo fino ad Euro 200.000 - con possibilità di suddivisione in sezioni relative a categorie di lavori;
 - b) II° Elenco –interventi di importo compreso fra Euro 200.001 ed Euro 4.000.000-.
2. Gli operatori economici risultati iscritti negli Elenchi di cui al punto 1, saranno utilizzati, oltre che per le selezioni concorrenziali, anche, dove possibile e conveniente, per gli interventi in affidamento diretto a rotazione o in amministrazione diretta.

Art. 24 - Scelta del contraente per importi fino ad Euro 200.000

1. Per interventi di importo fino ad Euro 200.000 l'assegnazione avverrà secondo quanto stabilito dalle procedure allegate al presente regolamento che tengono conto della natura e dell'abituale

attività del Consorzio Cuoio Depur in rapporto alle particolari caratteristiche di parte dei lavori oggetto dell'Accordo di Programma (allegato 1).

Art. 25 - Procedimento di scelta del contraente per interventi di importo fino ad Euro 4.000.000

1. Per interventi di importo compreso fra Euro 200.001 ed Euro 4.000.000, il Consorzio provvederà ad attivare il procedimento di "Selezione concorrenziale per l'individuazione dell'esecutore", richiedendo un'offerta ai concorrenti utilmente collocati e qualificati per la esecuzione -in relazione alla categoria ed all'importo dell'intervento- che siano iscritti nell'"Elenco dei concorrenti per l'esecuzione di interventi fino ad Euro 4.000.000.
2. Il numero dei concorrenti cui richiedere offerta è proporzionale all'importo dei lavori, fermo restando che il numero minimo dei soggetti da invitare non potrà essere inferiore se esistenti a dieci se l'importo dei lavori supera Euro 1.000.000 e comunque non inferiore a cinque negli altri casi;
3. Il numero dei concorrenti cui richiedere l'offerta per uno specifico intervento potrà essere inferiore a quello sopra indicato, qualora non sussista uguale numero di concorrenti qualificati in relazione all'importo ed alla natura dei lavori fatto salvo quanto previsto dagli artt.90 e 91 del DLgs n.50/2016.
4. In ogni caso, qualora il numero dei concorrenti qualificati sia inferiore a tre, la procedura di individuazione del concorrente sarà quella prevista per lavori di importo superiore ad Euro 4.000.000=, con obbligo di invito per i concorrenti preventivamente iscritti in elenco e qualificati.

Art. 26 - Modalità e termini di presentazione delle offerte

1. L'ufficio preposto dell'Azienda stazione appaltante come individuato al precedente art. 7, provvederà a richiedere offerta ai concorrenti utilmente collocati e qualificati per la esecuzione dei lavori, in relazione alla categoria ed all'importo dell'intervento.
2. La richiesta di offerta sarà inviata contemporaneamente a tutti i concorrenti invitati, e potrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R., nel caso in cui debba essere recapitata ai concorrenti apposita "Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori", ovvero mediante telefax o posta elettronica certificata.
3. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a 10 giorni dalla data di invio della richiesta di offerta, come previsto dall'art.61, comma 5, del DLgs n.50/2016.
4. Il termine minimo potrà inoltre essere prolungato nel caso di interventi per i quali si renda necessario procedere a visita dei luoghi o vi sia particolare complessità nella formulazione dell'offerta, come nel caso in cui venga previsto quale sistema di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. I concorrenti invitati dovranno presentare l'offerta in plico chiuso, contenente ulteriore busta che deve racchiudere la sola offerta economica. Tale busta dovrà essere idoneamente sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura.
6. A corredo dell'offerta, gli offerenti dovranno produrre dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di qualificazione già dimostrati ai fini dell'iscrizione nell'"Elenco dei concorrenti per l'esecuzione di interventi fino ad Euro 4.000.000=" nonché ogni altra dichiarazione necessaria a dimostrare che l'offerta è stata presentata con completa conoscenza degli elaborati progettuali e piena cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e che pertanto ritengono sicuramente remunerativa l'offerta economica presentata.

Art. 27- Esame e valutazione delle offerte

1. Nella lettera di invito verrà specificato il sistema di aggiudicazione dell'appalto, che potrà essere:
 - il miglior prezzo, per gli appalti che sono corredati da un dettagliato capitolato tecnico di riferimento o progetto, e che quindi consentono che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo,
 - l'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità prezzo; in tal caso nel capitolato saranno inserite le formule e i criteri per la formazione del punteggio.
2. Nella lettera di invito, inoltre, qualora si sia optato per il criterio del miglior prezzo, potrà essere indicato il criterio di individuazione di tale miglior prezzo, da scegliersi fra i seguenti:
 - a) maggior ribasso offerto;
 - b) maggior ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia (calcolata secondo i criteri di cui all' art. 97 del DLgs n. 50/2016)
3. Nel giorno stabilito nella richiesta di offerta, si procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e, solo nel caso in cui sia stato prescelto quale sistema di aggiudicazione dell'appalto quello del miglior prezzo, anche delle buste contenenti le offerte.
4. E' ammessa la richiesta di integrazione o di chiarimenti sulla documentazione presentata.
5. La completa assenza di parte della documentazione richiesta è motivo di non validità dell'offerta e quindi di esclusione dalla gara.
6. Nel caso in cui sia stato adottato quale sistema di aggiudicazione quello del miglior prezzo, Il Presidente del seggio provvederà ad individuare il miglior offerente tra le imprese invitate per ogni singolo intervento secondo il criterio di individuazione del miglior prezzo preventivamente indicato nella lettera d'invito, fatte salve l' eventuale verifica di cui al successivo punto 8 e la verifica di congruità del prezzo nel caso in cui il criterio di individuazione del miglior prezzo sia quello del maggior ribasso offerto, verifica di congruità le cui modalità sono specificate al successivo punto 9;
7. Nel caso in cui sia stato adottato quale sistema di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata apposita commissione giudicatrice delle offerte, composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di cinque. In conformità a quanto disposto dall' art. 77, comma 13, del DLgs n. 50/2016, sarà formata da personale del Consorzio, esperti nella materia del contratto, o da professionisti esterni al Consorzio che non abbiano svolto alcun incarico nell'ambito dell'oggetto a cui si riferisce l'affidamento. La Presidenza di tale Commissione, sarà di norma spettante al soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, o suo delegato. La Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà a esaminare le offerte tecniche e ad attribuire i relativi punteggi il cui valore è stato prefissato nel Capitolato Speciale d' Appalto. Terminati i lavori, opportunamente verbalizzati, la Commissione Giudicatrice rimetterà i propri verbali al Presidente della Selezione incaricata dal CdA del Consorzio che, in una successiva seduta, procederà all' apertura delle offerte economiche, all' attribuzione del punteggio dell'elemento prezzo, ed alla formazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi ottenuti sia per la parte tecnica che per quella economica. Il miglior offerente è individuato nel concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore, che sarà individuato come aggiudicatario dell'appalto, salva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta stessa, secondo quanto previsto al successivo punto 9, e salvo gli accertamenti di cui al successivo punto 8.

8. Qualora malgrado le dichiarazioni rese in sede di iscrizione in elenco, venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

9. La verifica della congruità dell'offerta sarà effettuata qualora si ritenga, in base ad elementi specifici, opportuna e necessaria e comunque sarà effettuata se il miglior ribasso (individuato come specificato ai punti 6 e 7) eccede più del 30% il valore della media dei ribassi presentati.

10. Il Consorzio a conclusione della procedura concorrenziale e – se del caso – del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, provvederà ad approvare mediante il C.d.A. le risultanze di gara e la relativa aggiudicazione definitiva. Procederà infine ad effettuare le comunicazioni sull'esito della gara.

11. Fino alla data di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica l'elenco delle imprese invitate a partecipare alla selezione sarà riservato agli uffici e non potrà essere diffuso.

12. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di affidamento della fornitura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

CAPO II. Pubblicità e procedure per la formazione degli elenchi

Art. 28- Validità temporale degli elenchi

1. In via transitoria, gli elenchi di cui all' art. 23, approvati nel corso dell'esercizio 2014 e aggiornati nell'esercizio 2016, avranno validità fino al 31.12.2017.
2. Al termine del periodo di validità, gli elenchi dovranno essere di nuovo formati, secondo le procedure previste per la formazione iniziale degli elenchi stessi, con cadenza biennale.

Art. 29- Formazione degli elenchi nel biennio iniziale

1. Al fine di procedere alla prima compilazione degli elenchi, il Consorzio renderà pubblica la notizia della volontà di procedere alla formazione degli elenchi stessi, mediante pubblicazione sul proprio sito e sugli organi di stampa di apposita comunicazione indicante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione negli elenchi permanenti.
2. In particolare, l'avviso di cui al precedente comma 1 dovrà indicare:
 - 1) il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di iscrizione;
 - 2) l'avvertenza che le domande di iscrizione, pervenute entro il termine di cui al punto 1), saranno inserite nell'elenco in maniera provvisoria salvo verifica del possesso dei requisiti di qualificazione;

3) l'avvertenza che le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di cui sopra, e comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza, se valutate positivamente, saranno inserite nell'elenco stesso secondo l'ordine del protocollo di arrivo.

Art. 30- Formazione dell'elenco permanente nei successivi bienni

1. Al termine del periodo di validità degli elenchi permanenti il Consorzio procederà secondo le previsioni di cui all' art. 29, con i seguenti termini:

- 1) entro il 31 ottobre del secondo anno di ciascun biennio di validità dell'elenco, si dovrà procedere alla pubblicazione di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 29;
- 2) entro il 30 dicembre del secondo anno di ciascun biennio dovrà essere fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, termine utile per l'inserimento nell'elenco.

CAPO III Soggetti ammessi negli elenchi e requisiti minimi di qualificazione

Art. 31 natura dei soggetti

1. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione agli elenchi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti salvo i limiti espressamente di seguito indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi e i raggruppamenti temporanei (sia da costituirsi che già costituiti) come definiti dagli artt. 45 e 48 del DLgs n. 50/2016.

2. I soggetti di cui alla lettera b) saranno iscritti nel solo "Elenco dei concorrenti per l'esecuzione di interventi fino ad Euro 4.000.000= "

3. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nel medesimo elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

4. Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ovvero i cui atti siano imputabili ad un medesimo centro decisionale;

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di affidamento dell'intervento, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6. È vietata l'associazione in partecipazione tra imprese.

7. E' vietata -per tutto il periodo di efficacia degli elenchi- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione negli elenchi.

8. In caso di iscrizione di soggetti in qualità di A.T.I, l'invito sarà considerato come rivolto al raggruppamento anche nel caso di interventi per i quali siano sufficienti requisiti in possesso delle singole imprese associate.

Art. 32 Requisiti minimi di qualificazione e sistema permanente di valutazione

1. I soggetti esecutori di lavori affidati dal Consorzio devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria e dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa di settore.
2. Il Consorzio si riserva di richiedere la dimostrazione e il possesso di requisiti di qualificazione specifici inerenti i lavori oggetto del contratto.
3. Gli esecutori dei lavori debbono improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza.

Art. 33 – Composizione della Commissione Giudicatrice

In tutti i casi di selezione concorrenziale sarà costituita una apposita Commissione Giudicatrice formata, salvo diverse indicazioni del C.d.A. del Consorzio, dal responsabile del procedimento, che normalmente la presiede, dal presidente del C.d.A. in carica, da un membro del Comitato di Presidenza, da un sindaco revisore in rappresentanza della pubblica Amministrazione, da un sindaco revisore nominato dalla parte privata o, se si ritiene necessario, da un esperto della materia oggetto della gara.

TITOLO IV – NORME PER GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

CAPO I – Soglie e metodi di individuazione dei candidati

Art. 34 – Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente titolo disciplina -ai sensi dell'art.36, comma 8, del DLgs n.50/2016- le modalità di individuazione dei contraenti per l'affidamento degli appalti di forniture e servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria;
2. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalla relativa procedura e disciplina interna.
3. La procedura per la selezione del contraente è articolata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nella esecuzione dei lavori stessi.
4. Al fine di contemperare l'economicità del procedimento di selezione del concorrente con i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, vengono individuate le seguenti soglie di importi ciascuna con differente procedura di selezione del concorrente:
 - a) interventi di importo fino ad Euro 40.000 (fascia I)
 - b) interventi di importo compreso fra Euro 40.001 ed Euro 100.000 (fascia II);
 - c) interventi di importo compreso fra Euro 100.001 e la soglia di rilevanza comunitaria (fascia III), stabilita in Euro 418.000 dall'art.35 del DLgs n.50/2016.

Art.35 - Formazione elenco permanente

1. Il Consorzio provvede alla formazione e revisione periodica di nr. 1 Elenco permanente di imprese, relativo a tutte le soglie come sopra individuate.
2. Il Consorzio, in dipendenza delle caratteristiche economiche o tecniche della fornitura da affidare si riserva la facoltà di individuare ulteriori fornitori oltre a quelli iscritti in ciascuna categoria cui rivolgere invito.

Art.36 - Scelta del contraente per forniture di importo pari od inferiore ad Euro 40.000

1. Per acquisti di importo fino ad Euro 40.000 potrà essere richiesto dalla struttura dedicata un solo preventivo per procedere all'affidamento diretto come previsto dall'art.36, comma 2 lettera b, del DLgs n.50/2016, fatto salvo il principio della rotazione.
2. La struttura si riserva a sua discrezione di scegliere la modalità e il fornitore/i da interpellare ai fini dell'individuazione del contraente in relazione alla tipologia della fornitura.
3. Nel caso vengano richiesti più preventivi, l'ordine verrà emesso a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso.

Art. 37 - Scelta del contraente per forniture di importo da 40.001 a 100.000 euro

1. Per acquisti di articoli di importo compreso tra 40.001 euro e 100.000 euro il Consorzio provvederà a richiedere preventivo ad almeno tre ditte utilmente qualificate in elenco per la tipologia di acquisto oggetto della fornitura.
2. L'ordine verrà emesso a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta.
3. Qualora non fossero presenti almeno tre ditte qualificate per la categoria merceologica oggetto di acquisto, si provvederà a una ricerca di mercato per invitare a rimettere offerta un numero minimo di almeno tre fornitori.

Art. 38 - Scelta del contraente per forniture di importo da Euro 100.001 alla soglia comunitaria

1. Per acquisti di articoli di importo compreso tra 100.001 euro e soglia comunitaria, la struttura dedicata provvederà alla scelta attraverso selezione concorrenziale invitando allo scopo i fornitori iscritti in elenco per la relativa sezione della categoria merceologica di riferimento.
2. In ogni caso qualora il numero dei concorrenti qualificati sia inferiore a :
 - quattro per forniture di importo compreso tra 100.001 e 200.000 euro;
 - cinque per forniture di importo compreso tra 200.001 e soglia comunitaria;Il Consorzio provvederà a effettuare una ricerca di mercato per giungere al numero minimo indicato qualora non fosse disponibile nell'elenco predisposto.

Art. 39 - Modalità e termini di presentazione delle offerte per forniture di fascia III

1. La richiesta di offerta sarà inviata contemporaneamente a tutti i concorrenti invitati, e potrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R, ovvero mediante telefax o posta elettronica certificata.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a 10 giorni dalla data di invio della richiesta di offerta.
3. I concorrenti invitati dovranno presentare l'offerta in plico chiuso, contenente ulteriore busta che deve racchiudere la sola offerta economica. Tale busta dovrà essere opportunamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
4. A corredo dell'offerta, gli offerenti dovranno produrre dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di qualificazione già dimostrati ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, nonché ogni altra dichiarazione necessaria per dimostrare che l'offerta è stata presentata con piena conoscenza degli elaborati progettuali e cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e che ritengono pertanto di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata.

5. I concorrenti dovranno inoltre presentare in separata busta chiusa l'offerta tecnica, qualora sia stato adottato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 40- Esame e valutazione delle offerte

1. Nel giorno stabilito nella richiesta di offerta si procederà alla apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e:

- qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, all'apertura delle buste contenenti offerta economica dei concorrenti ammessi;

-la Selezione verrà effettuata dalla commissione di cui all'art. 33, presieduta dal Dirigente Aziendale a ciò preposto sulla base delle procure allegate.

2. E' ammessa l'integrazione o la presentazione di chiarimenti qualora necessari sulla documentazione presentata.

3. La completa assenza di parte della documentazione o delle specifiche tecniche richieste è motivo di non validità dell'offerta.

4. Qualora per l'importanza prestazionale della fornitura per la selezione sia stato adottato il criterio di aggiudicazione della "offerta economicamente più vantaggiosa", dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata apposita commissione giudicatrice delle offerte, composta numericamente in conformità a quanto disposto dall' art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e formata da personale del Consorzio e esperti nella materia del contratto. La Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà a esaminare le offerte tecniche e ad attribuire i relativi punteggi il cui valore massimo è stato prefissato. Terminati i lavori, opportunamente verbalizzati, la Commissione Giudicatrice rimetterà i propri verbali al Presidente della Selezione di cui al precedente art.27, che, in una successiva seduta, procederà all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione del punteggio dell'elemento prezzo, ed alla formazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi ottenuti sia per la parte tecnica che per quella economica. Il miglior offerente è individuato nel concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore, che sarà individuato come aggiudicatario della fornitura, salva la facoltà di procedere ad una verifica della congruità dell'offerta stessa e salva la eventuale verifica di cui al successivo punto 6.

5. Qualora sia stato invece adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Presidente provvederà ad individuare il miglior offerente nel concorrente che abbia presentato il prezzo più basso, che sarà individuato come aggiudicatario dell'appalto, salva la facoltà di procedere ad una verifica della congruità dell'offerta stessa e salva la eventuale verifica di cui al successivo punto 6.

6. La verifica della congruità dell'offerta sarà effettuata qualora si ritenga opportuna e necessaria e comunque obbligatoriamente se il miglior ribasso ecceda di più del 30% il valore della media dei ribassi presentati.

7. Qualora malgrado le dichiarazioni rese in sede di iscrizione in elenco, venga accertato sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

8. Il Consorzio a conclusione della procedura concorrenziale e – se del caso – del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, provvederà ad approvare mediante il C.d.A. le risultanze di gara e la relativa aggiudicazione definitiva. Procederà infine ad effettuare le comunicazioni sull'esito della gara.

9. Fino alla data di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica l'elenco delle imprese invitate a partecipare alla selezione sarà riservato agli uffici e non potrà essere diffuso.

10. Il criterio di aggiudicazione sarà prescelto su indicazione del Dirigente Responsabile del Contratto, che dovrà fornire altresì indicazioni sui punteggi massimi da attribuire e sugli elementi di valutazione dell'offerta tecnica da prendere in considerazione, nel caso chieda che la fornitura venga aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CAPO II. Pubblicità e procedure per la formazione degli elenchi

Art. 41- Validità temporale degli elenchi

1. In via transitoria, l'elenco di cui al precedente art. 35, ha validità fino al 31.12.2017.
2. Al termine del primo periodo di validità, l'elenco dovrà essere di nuovo formato, per i rinnovi si opererà con cadenza biennale.

CAPO III Soggetti ammessi negli elenchi e requisiti minimi di qualificazione

Art. 42- Natura dei soggetti

1. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione all' elenco di cui all' art. 35 i seguenti soggetti:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani
 - b) società commerciali, società cooperative,
 - c) consorzi e i raggruppamenti temporanei (sia da costituirsi che già costituiti) come definiti dall' art. 48 del DLgs n. 50/2016.
2. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nel medesimo elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di affidamento della fornitura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. È vietata l'associazione in partecipazione tra imprese.
5. E' vietata -per tutto il periodo di efficacia degli elenchi- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione negli elenchi.
6. In caso di iscrizione di soggetti in qualità di A.T.I., l'invito sarà considerato come rivolto al raggruppamento anche nel caso di interventi per i quali siano sufficienti requisiti in possesso delle singole imprese associate.

Art. 43- Requisiti minimi di qualificazione e sistema permanente di valutazione

1. I soggetti esecutori di forniture affidate dal Consorzio devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle Procedure aziendali di riferimento.
2. Gli esecutori delle forniture debbono improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza.

3. Il Consorzio introduce un sistema interno di valutazione permanente sia nella fase di invito a presentare le offerte che nella fase di esecuzione dell'appalto: il sistema di valutazione può prevedere l'applicazione di sanzioni fino all'esclusione dall'elenco per tutto il periodo di efficacia del medesimo.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero dalla data di decorrenza che il Consiglio riterrà di disporre. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già avviata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza la spesa.

DISCIPLINA E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DEI LAVORI D'IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

CRITERI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IMPORTI FINO A EURO 200.000

Il Consorzio Cuoidepur è stato individuato quale attuatore/esecutore, per conto del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, degli interventi previsti nell'Accordo di Programma dell' 8 Aprile 2013, in quanto concessionario del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue, da parte del comune di San Miniato, e responsabile degli interventi di manutenzione e adeguamento degli impianti e delle strutture date in concessione, ma è stato individuato anche per l'opportunità di effettuare, dove possibile, lavori in amministrazione diretta utilizzando materiali, mezzi e personale proprio, al fine dell'ottimizzazione dei costi, della rapidità di esecuzione e dell'efficienza ed efficacia degli interventi.

I lavori eseguibili in economia riguardano le seguenti categorie generali che possono trovare riscontro nell'esecuzione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma:

- opere di interconnessione con le strutture esistenti, manutenzione di opere e impianti, implementazione e modifiche degli impianti elettrici esistenti, interventi sulle reti fognarie e sulle stazioni di sollevamento;
- potenziamento dei sistemi di dosaggio dei prodotti chimici, potenziamento delle reti di distribuzione e flussaggio di ossigeno;
- ristrutturazione e recupero di manufatti esistenti;
- lavori necessari e propedeutici per la compilazione di progetti, prove di laboratorio, sperimentazioni su impianto pilota per la definizione dimensionale delle opere da eseguire;
- interventi di somma urgenza o dovuti a emergenze verificatesi durante l'esecuzione di lavori;
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza sul lavoro.

Tutte queste attività, che vengono abitualmente svolte dal Consorzio con mezzi propri durante la normale gestione del servizio di depurazione, se contemplate all'interno degli interventi previsti nell'Accordo di Programma saranno svolte dove possibile, in analogia a quanto previsto nell'art.148, comma 7, del DLgs n.50/2016, in economia mediante amministrazione diretta o mediante procedura di cottimo fiduciario secondo la disciplina di seguito riportata fino all'importo massimo di Euro 200.000 (IVA esclusa).

Non sono considerate suddivisioni artificiose al solo fine di restare sotto soglia i frazionamenti di interventi individuati distintamente nel programma degli investimenti o nel piano esecutivo di gestione, nonché quelli derivanti da oggettivi motivi tecnici, economici e funzionali, individuati e motivati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dell'art.6 della direttiva 2014/25/UE e dell'art.51 del DLgs n.50/2016. In particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile

lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili anche al fine di assicurare la possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese, in linea con quanto riportato nell'art. 36, comma 1, del DLgs n.50/2016. La suddivisione in lotti può avvenire, dunque, purché ciascun lotto abbia una sua autonomia funzionale, nel senso che offre di per se delle utilità singolarmente apprezzabili.

Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza con il personale del Consorzio o con personale eventualmente assunto, i lavori individuati disponendo l'acquisto dei materiali e dei mezzi eventualmente necessari.

E' consentito l'affidamento diretto per lavori fino ad un importo inferiore a Euro 40.000. Per questi lavori il RUP deve avere cura di ottenere condizioni vantaggiose, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, anche tramite sondaggi esplorativi. Tramite l'ufficio acquisti provvederà a richiedere preventivo a mezzo fax o a mezzo telefonico o tramite posta elettronica certificata ad almeno una ditta presente o meno negli elenchi dei fornitori di cui alle sezioni seguenti, in relazione alla categoria di lavori a cui si riferisce l'intervento.

L'affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo superiore a Euro 40.000 e fino a Euro 200.000, avviene previa consultazione di almeno tre operatori, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuandoli negli elenchi dei fornitori, da invitare a gara informale, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.

In alternativa l'intervento potrà essere affidato dal Consorzio alla prima impresa utilmente collocata, iscritta nell' *"Elenco delle imprese per l'esecuzione di interventi fino ad Euro 200.000"*, nella sezione corrispondente alla categoria di lavoro, mediante rotazione progressiva, di impresa in impresa, fra le imprese stesse, sulla base della data/protocollo della richiesta di selezione del contraente pervenuta all'azienda.

L'elenco viene suddiviso in sezioni sulla base delle seguenti categorie di lavori:

- 1 Manutenzioni ordinarie e straordinarie reti fognarie
 - 2 Risanamenti, potenziamenti ed estensioni reti fognarie
 - 3 Carpenterie metalliche
 - 4 Opere elettriche - manutenzioni e nuovi impianti
 - 5 MBR - opere impiantistiche
 - 6 Produzione e dosaggio ozono
 - 7 Strutture in legno
 - 8 Opere edili
- 8.1) opere edili stazione di sollevamento
 - 8.2) opere edili sezione grigliatura grossolana fine - dissabbiatura
 - 8.3) opere edili sezione ossidazione nitrificazione (MBR) liquami civili
 - 8.4) opere edili sezione di denitrificazione ed opere connesse
 - 8.5) opere edili sezione vasca di accumulo acque civili
 - 8.6) opere edili sezione sedimentazione biologica
 - 8.7) opere edili sezione di ricezione e stoccaggio rifiuti liquidi da autobotti
 - 8.8) opere edili sezione scarico di emergenza nel fiume Arno
 - 8.9) opere edili per interventi di ripristino viabilità interna impianto
 - 8.10) opere edili per esecuzione di nuove linee idrauliche e sottoservizi

Il consorzio invierà al contraente prescelto una lettera commerciale di ordine di esecuzione del lavoro nella quale:

- a) sono riepilogati i principali contenuti ed obbligazioni relativi alla esecuzione del lavoro
- b) è effettuato un richiamo alle condizioni di esecuzione contenute nel Capitolato d'oneri generale accettato dalle imprese quale condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco in cui sono riepilogate le condizioni comuni per tutti gli interventi;
- c) sono richiamate eventuali condizioni aggiuntive specifiche per l'intervento da affidare;

La predetta lettera commerciale dovrà essere firmata in copia per accettazione dal contraente stesso.

In caso di rinuncia, il contraente dovrà comunicarla per scritto. In sede di accettazione sarà richiesta la conferma della sussistenza di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'attività di impresa. La cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale verrà richiesta su indicazione fornita dal soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile del Procedimento

L'esecuzione del lavoro avverrà sotto il controllo della struttura aziendale del Consorzio, la quale dovrà relazionare sul comportamento del contraente, al fine dell'applicazione di eventuali esclusioni dall'elenco.

Il pagamento delle prestazioni all'affidatario potrà essere eseguito sia in unica soluzione, a prestazione interamente adempiuta, oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.

DISCIPLINA E PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE NEGLI APPALTI DI FORNITURE D'IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Ordine di acquisto, aggiudicazione e stipulazione del contratto.

1. L'Ufficio Acquisti invierà al contraente l'Ordine di Acquisto della fornitura affidata corredato dalla seguente clausola inerente il Documento Unico di Regolarità Contributiva: *“Questo affidamento è concesso nelle more del rilascio del DURC regolare ai sensi di legge, richiesto direttamente dal Consorzio e si intenderà perfezionato all’ottenimento di tale documento. In caso contrario il Consorzio, revocherà il presente ordine e cancellerà la ditta dall’elenco”*.
2. L'affidatario dovrà inoltre indicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del conto corrente bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.
- 3 .L' esecuzione dell' intervento è affidata al miglior offerente ovvero:
 - a colui che risulterà individuato dal verbale della “Selezione concorrenziale per l' individuazione del fornitore”, all'esito dell'approvazione degli atti di gara da parte degli organi amministrativi della stazione appaltante;
 - a colui che risulterà individuato dal verbale e di cui sia stata dichiarata la congruità dell'offerta, qualora tale verifica si sia resa necessaria.
4. Qualora l' offerta non venga giudicata congrua, l' intervento verrà affidato al secondo classificato in graduatoria, salva l' applicazione, nei suoi confronti, della procedura di verifica di congruità dell' offerta.
- 5.La stipulazione del contratto sarà subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai paragrafi successivi .
- 6.La mancata dimostrazione dei requisiti di cui sopra, determina la revoca dell'affidamento, la cancellazione dall'elenco -se del caso – l'azione nei confronti dell' nAutorità competente nell'ipotesi di falsa dichiarazione.
- 7.Verificati con esito positivo i requisiti di cui sopra, la Società provvederà a stipulare con l'affidatario apposito contratto, decorsi i termini di legge.

Formazione, gestione dell'elenco

- 1.Il Consorzio provvede alla formazione e revisione periodica di nr. 1 Elenco permanente di imprese, relativo a tutte le fasce come sopra individuate.

L'elenco è suddiviso in sezioni sulla base delle seguenti categorie merceologiche:

CODICE	CATEGORIA
	Tubazioni in acciaio zincato, inox e accessori
	Tubazioni in PEAD e accessori
	Tubazioni in PVC e PP e accessori, tubi corrugati in pead HPDE
	Grigliatura grossolana, grigliatura bottini, grigliatura fine, classificatore sabbie, dissabbiatore, compattatore a coclea, dissabbiatore centrifugo
	Pompe dosatrici
	Pompe centrifughe
	Pompe in plastica
	Pompe cantilever
	Mixer
	Agitatori
	Paratoie
	Misuratori di portata
	Strumenti di analisi
	Livelli, pressioni
	Misuratori di portata massica
	Condizionatori di flusso
	Valvole di ritegno a palla, a ghigliottina, di smorzamento, elettrovalvole, a cuneo gommato, a sfera, giunto sferico
	Valvole di ritegno a disco, a farfalla,
	Valvole in plastica
	Serbatoi in acciaio
	Serbatoi in PRFV

	Rete di distribuzione aria
	Produzione e dosaggio ozono
	Carroponti
	Gruppo elettrogeno
	Trasformatori
	Quadri elettrici
	Canaline elettriche
	Materiale elettrico: cavi, accessori vari
	Inverters, PLC, Switch, Flex, accessori
	Supervisione Software: starter kit, server, licenze, windows server, database
	Supervisione Hardware Server: Schede Ethernet, switch, ups
	Inerte 4/7
	Misto granulare stabilizzato 0/30
	Sabbia
	Pozzetti in calcestruzzo prefabbricati
	Ghisa sferoidale per chiusini e griglie
	Grigliato in vetroresina tipo chiuso
	Calcestruzzi
	Ferro per armatura

1. Ai fini della iscrizione nell'elenco, le società provvederanno preventivamente:

- a) a qualificare il candidato sulla base dei requisiti generali e tecnico-economici di cui ai successivi articoli;
- b) a verificarne l'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008
- c) La qualificazione di cui alla lettera a) potrà essere anche parziale e riguardare solo parte delle categorie merceologiche per cui è stata presentata domanda.

2. L'inserimento nell'elenco delle imprese qualificate che hanno presentato domanda avverrà progressivamente sulla base del numero di protocollo apposto sulla domanda di iscrizione, separatamente per ciascuna fascia e sezione.

Domanda di iscrizione

1 - La domanda di iscrizione all'elenco imprese per la fornitura di materiali di importo fino alla soglia comunitaria:

- potrà essere presentata da imprenditori individuali, anche artigiani, dalle società commerciali, dalle società cooperative;
- potrà essere recapitata a mezzo di posta o a mano;
- dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura:

“Domanda di iscrizione elenco dei fornitori per forniture fino alla soglia comunitaria”

2. Non è ammesso l'invio per fax o posta elettronica.

3. L'invio della domanda di iscrizione ad altra sede della società, e non all'indirizzo sopra riportato, non produrrà effetti ai fini della protocollazione e della conseguente attribuzione dell'ordine di iscrizione.

4. Nella domanda di iscrizione, l'operatore economico dovrà dichiarare se esistono situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o se si trova in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione all'Elenco; in tal caso, gli operatori economici che si trovino in tali situazioni, qualora invitati contemporaneamente ad una medesima procedura di individuazione del contraente, dovranno produrre, per ogni singola procedura, tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo esistente fra loro non ha influito sulla formulazione dell'offerta di ciascun concorrente collegato.

Indicazione delle Categorie merceologiche

1 E' lasciata facoltà al candidato/a di indicare la/le categoria/e merceologiche per le quali chiede di essere iscritto nell'elenco, da scegliersi tra quelle indicate dalla società.

2. Qualora non vengano indicate le fasce di importo, il candidato sarà qualificato per tutte le fasce.

3 La ditta che risulta iscritta a determinate categorie merceologiche, può richiedere successivamente di rinunciare all'iscrizione per una o più categorie..

Requisiti di ordine generale per la qualificazione

1. Ai fini della qualificazione della ditta per l'iscrizione nell'elenco, i soggetti che presenteranno istanza di iscrizione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non aver pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il requisito deve essere dimostrato in capo al titolare o al

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) non aver riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di non iscrizione negli elenchi la sussistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; il possesso del requisito deve essere dimostrato in capo al titolare o al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. *In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata* ; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) assenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) non avere, nell'anno antecedente la data di richiesta di iscrizione negli elenchi, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) essere in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) non applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

m-bis) non risulti che i soggetti di cui alla precedente lettera c), anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 689/81. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-ter) di non trovarsi, rispetto ad un altro soggetto iscritto in Elenco, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

n) che nei confronti dell'impresa non sono in corso provvedimenti di sospensione dell'attività o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;

2. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/i sostitutiva/e in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Qualora dalla verifica non risultasse dimostrato il possesso dei requisiti stessi, attiverà le procedure conseguenti all'aver reso falsa dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata della ditta dall' Elenco, fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento della Ditta.

5. La Ditta, all'atto di richiesta di iscrizione all'Elenco, si impegna a segnalare tempestivamente alla Società ogni cambiamento successivo che si verificasse, in ordine al possesso dei requisiti così come dichiarati.

Requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico finanziario per la qualificazione

1. I requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico finanziario necessari per la qualificazione e la conseguente iscrizione in ciascuna delle categorie merceologiche dell'elenco sono quelli di seguito specificati:

a) essere in possesso di Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti, nella descrizione dell'attività, che il candidato può svolgere attività rispondente a quella della/e categoria/e di cui si chiede l'iscrizione; il candidato dovrà dimostrare il possesso del requisito attraverso la produzione del Certificato stesso, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data della domanda di iscrizione, o, in alternativa, mediante copia conforme all'originale del medesimo, attestata ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta, ove siano riportati tutti i contenuti del certificato medesimo.

b) un fatturato specifico nell'ultimo anno relativo a ciascuna delle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, d'importo pari all'ammontare della fornitura: tale requisito dovrà essere dimostrato tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta allegando inoltre all'autodichiarazione una copia dei bilanci, o dichiarazioni IVA, o estratti di bilancio oppure tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso del suddetto requisito.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Disciplina del subappalto

La materia del subappalto per le procedure ordinarie è regolata dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, essendo stato abrogato il DLgs n.163/2006 e l'art.170 del D.P.R. n. 207/2010.

Gli interventi previsti nell'Accordo di Programma sono così articolati, interdisciplinari e disomogenei per tecnologie impiegate, che risulta non conveniente accorparli in un unico progetto, in linea con l'art.6, comma 1, della direttiva 2014/25/CE relativo ad appalti che riguardano più attività.

Nell'ottica del contenimento dei costi e dei migliori risultati ottenibili i lavori saranno infatti posti a gara per lotti funzionali omogenei, indipendenti l'uno dall'altro e secondo un crono programma di interventi che tenga conto delle esigenze delle strutture esistenti, della necessità dell'impianto di depurazione di mantenere costantemente la massima efficienza di risultato e delle relative coperture finanziarie in relazione alle tempistiche di erogazione da parte della Regione Toscana. Pertanto i lotti di intervento saranno strutturati in maniera tale da non richiedere in linea di principio la necessità del subappalto in quanto fortemente specifici e sostanzialmente omogenei per categoria di lavori.

Per lavori di importo fino a Euro 200.000=, il subappalto quindi non è ammesso. Il Consorzio in via eccezionale potrà, per particolari interventi e condizioni, consentire il subappalto su richiesta motivata del contraente e comunque nella misura massima del 15% dell'importo dei lavori. L'affidatario dovrà presentare domanda di autorizzazione al subappalto corredata oltre che dalle motivazioni da:

- contratto di subappalto;
- documentazione che attesti il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti
- dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall' art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Per interventi di importo compreso fra Euro 200.001 e la soglia comunitaria, il subappalto può essere ammesso nelle seguenti misure massime:

- 20% dell' importo della categoria prevalente dell' intervento affidato.
- 50% delle altre categorie e lavorazioni di cui si compone eventualmente l'intervento, diverse dalla categoria prevalente

L'affidatario dovrà dichiarare le opere e lavorazioni che intende eventualmente subappaltare nell'apposito modulo fornito insieme alla lettera di invito a partecipare alla "**Selezione concorrenziale per l'individuazione dell'esecutore**". La mancata dichiarazione costituirà motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione di subappalto.

L'affidatario dovrà presentare domanda di autorizzazione corredata da:

- contratto di subappalto;
- documentazione che attesti il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal presente regolamento
- dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall' art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni;

L' autorizzazione – qualora ricorrano le condizioni per il suo rilascio - sarà emessa entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro il predetto termine non produce gli effetti di autorizzazione in regime di silenzio/assenso.

Lavori di urgenza e di somma urgenza

Il Consorzio potrà ricorrere all'affidamento diretto senza indizione di gara ogni qual volta l'affidamento stesso presenti i caratteri dell'indifferibilità e urgenza, sempreché detti presupposti non fossero prevedibili con l'anticipo necessario per espletare altre forme di assegnazione dei lavori. Nello svolgimento dell'attività di depurazione delle acque reflue, in particolare se vengono effettuati contestualmente lavori e interventi sulle strutture in costante e continuato esercizio, è altamente probabile che possano verificarsi situazioni di emergenza operativa che richiedono interventi urgenti o addirittura di somma urgenza per evitare rischi di danni ambientali o di paralisi delle attività economiche servite dall'impianto di depurazione.

La necessità di provvedere con urgenza nell'esecuzione dei lavori deve risultare da un verbale compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è trasmesso al Consorzio con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

In circostanze di somma urgenza, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, contemporaneamente al verbale di cui al precedente punto, può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto necessario a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità o lo stato di emergenza operativa, in analogia a quanto riportato nell'art.148, comma 7, del DLgs n.50/2016 per un settore particolare quale quello dei beni culturali.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico incaricato. Il prezzo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi proposti, si procede con l'ingiunzione all'esecuzione e con l'ammissione in contabilità dei nuovi prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori deve essere trasmessa al Consorzio una perizia giustificativa, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura dei costi e l'approvazione dei lavori. Qualora i lavori non incontrino l'approvazione del Consorzio, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte delle opere già realizzata.
